

# REGIONE PUGLIA

## LEGGE REGIONALE PER LA ISTITUZIONE DEL "COMITATO REGIONALE PER LO SPORT".

### Relazione e proposta dell'Assessore Avv. Palma alla Giunta

Lo Statuto Regionale, all'art.13, prevede l'adozione di iniziative adeguate per l'organizzazione del tempo libero, con particolare riguardo alle attività sportive dilettantistiche.

Dopo la legge regionale 30/8/1973 n.24, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, è necessario che la Regione prenda in considerazione la realtà della complessa vita sportiva regionale, in particolare di quella dilettantistica, che interessa tanta parte della nostra gioventù. Come dimostrano le diverse iniziative prese in tutto il largo ventaglio delle discipline agonistiche, nei vari centri pugliesi.

D'altro canto, il Consiglio Regionale, proprio in occasione della legge sopra citata, aveva approvato, dopo la discussione sulla mozione "Lo Sport come servizio sociale", un documento col quale veniva, tra l'altro, impegnata la Giunta a costituire il Comitato Regionale dello Sport.

La costituzione della Consulta, è il terzo momento - con la legge 30 agosto n.24 per gli impianti sportivi dilettantistici e la legge promozionale dell'attività sportiva - di una strategia di intervento Regionale nel settore sportivo che apre la strada al rinnovamento del settore della nostra Regione.

La Consulta vuole in via preliminare esaltare il momento partecipativo con una larghissima partecipazione di rappresentanti di organizzazioni sportive democraticamente ed effettivamente operanti nel settore dello sport e del tempo libero.

Ampia la rappresentazione degli Enti locali: Comuni e Province, nonché di quelle Federazioni sportive i cui sport hanno la più ampia diffusione nella Regione, molti dei quali vanno opportunamente incentivati.

./.

# REGIONE PUGLIA

- foglio 2 -

E' evidente che resta salvo il diritto della Consulta a valersi della collaborazione anche degli altri sport i cui rappresentanti non sono direttamente inseriti nella Consulta.

La Consulta, chiamata ad esprimere pareri in materia di una programmazione delle attività sportive e del tempo libero ed a proporre l'elaborazione di piani di interventi, sarà il centro per un ampio, libero dibattito sui problemi dello sport.

# REGIONE PUGLIA

## LEGGE REGIONALE PER LA ISTITUZIONE DEL "COMITATO REGIONALE PER LO SPORT"

### ART. 1

E' istituito il Comitato Regionale per lo Sport, in aderenza ai principi dell'art.13 dello Statuto.

Il Comitato rappresenta la sede sistematica di consultazione con i rappresentanti delle comunità locali, di Enti e delle forze associative che operano per la formazione della pratica sportiva.

### ART. 2

Compiti del Comitato sono:

- a) esprimere pareri in materia di programmazione di una politica tendente a favorire la libera partecipazione di tutti i cittadini nel tempo libero ed, in particolare, nella pratica sportiva;
- b) proporre l'elaborazione di piani di intervento nel settore sportivo, con particolare riguardo alla funzione comunitaria e sociale dello sport.

### ART. 3

Il Comitato e composto da:

- Assessore Regionale al Turismo, Spettacolo, Sport, o suo delegato, che lo presiede;
- Assessori Regionali agli Enti Locali e Programmazione, all'Istruzione, all'Urbanistica, alla Sanità;
- Consiglieri Regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- un esperto designato dal Presidente della Regione;
- tre rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI pugliese;

# REGIONE PUGLIA

- foglio 2 -

- un rappresentante delle Province designato dall'Unione delle province pugliesi;
- un rappresentante per ciascuna delle Associazioni ed Enti del tempo libero e di propaganda e promozione sportiva che agiscono nella regione: ENAL; ENDAS; ARCI-UISP; AICS; C.S.I.; LIBERTAS;
- dal Delegato Regionale del C.O.N.I.;
- dal Sovrintendente Scolastico Regionale o suo delegato;
- dal rappresentante regionale della Federazione Medici Sportivi;
- dai rappresentanti delle Federazioni di sport a più larga diffusione regionale (atletica leggera, pallacanestro, nuoto, tennis, ciclismo, pallavolo, calcio, canottaggio);

## ART. 4

Alla nomina dei componenti il Comitato provvede con proprio decreto il Presidente della Regione in base alle designazioni effettuate.

I componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale.

Il Comitato si riunisce una volta ogni quadrimestre ed ogni volta che sia necessario.

Al componenti del Comitato, ad eccezione del Presidente, è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura che sarà fissata dalle norme legislative regionali in materia.

Funge da Segretario un funzionario dell'Assessorato allo Sport.